

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DEI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI

ART. 1 - FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il presente regolamento disciplina, sulla base della normativa del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, e la Legge 29 luglio 2010 n. 120 le procedure di richiesta, integrazione, variazione, rilascio, diniego, annullamento, revoca, proroga, rinnovo, delle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità, rilasciate dalla Provincia di Ancona, sulla viabilità ordinaria ispirandosi ai seguenti principi:

a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;

b) realizzazione della massima economicità nelle procedure amministrative con osservanza dei criteri di obiettività, trasparenza, diritto all'informazione per gli utenti;

c) attenzione alla sicurezza stradale perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità dei Trasporti Eccezionali e dei Trasporti in Condizione di Eccezionalità.

d) Adeguamento al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Per Trasporti Eccezionali si intendono il transito dei veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità.

Ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada è considerato *veicolo eccezionale*, il veicolo che superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

Ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada è considerato *trasporto in condizioni di eccezionalità*:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'articolo 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;

b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del Codice della Strada, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali;

È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

- a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
- b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
- c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
- d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati purché il carico non sporga anteriormente al semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
- e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocco d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni e le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62 del Codice della Strada;
- f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
- g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporto di animali vivi;
- h) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
- i) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.

2. I trasporti eccezionali, secondo le caratteristiche di cui al successivo art. 4, si dividono in:

- singoli
- multipli
- periodici

3. Per viabilità ordinaria si intende la viabilità relativa alle strade regionali, provinciali e comunali.

ART. 3 – COMPETENZA

1. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.15 del 12 marzo 1990 pubblicata sul BUR 16 marzo 1990 n.34 e ss.mm.ii., la competenza relativa all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni di tipo singolo, multiplo o periodico relative alla circolazione nel territorio regionale dei veicoli e/o trasporti eccezionali, nonché quelle relative al transito delle macchine agricole e alle macchine operatrici eccezionali è stata trasferita dalla Regione Marche alle Province.

La Provincia rilascia le autorizzazioni come sopra specificato per l'intero territorio Regionale, acquisiti i necessari nulla osta degli altri Enti interessati dal transito (Comuni, Province e Regione) nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione

del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 della LR 15/90 l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede legale la Ditta richiedente o, qualora la Ditta abbia sede legale fuori del territorio regionale, dalla Provincia ove è ubicato il cantiere servito dal veicolo o, in mancanza, dalla prima Provincia attraversata.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate sulle seguenti strade nell'ambito del territorio della Regione:

- strade Provinciali e Comunali
- strade Regionali Marche

4. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Dirigente del Settore competente in materia di trasporti facendo riferimento alle seguenti norme:

NAZIONALI:

per i veicoli eccezionali:

- a. articolo 10 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della strada);
- b. gli articoli 9 - 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

per le macchine agricole eccezionali:

- c. articolo 104 e seguenti del Codice della Strada;
- d. gli articoli 265-266-267-268 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

per le macchine operatrici eccezionali:

- e. articolo 114 del Codice della strada;
- f. gli articoli 296, 297, 299, 306 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada);

REGIONALI:

- g. articoli 1 e 4, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n. 15 del 12 marzo 1990 così come modificata dalla Legge Regionale n. 8 del 18 aprile 2019.

ART. 4 TIPI DI AUTORIZZAZIONE

1. I veicoli e i trasporti eccezionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Codice della Strada, a specifica autorizzazione alla circolazione.

2. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali possono essere, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495):

- a) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
- b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio;
- c) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio.

In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che può essere modificato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione.

3. Per quanto riguarda le autorizzazioni periodiche, dalla combinazione tra le definizioni di trasporti o veicoli eccezionali e la specificità degli stessi avremmo le seguenti tipologie:

a) periodiche di cui alla lettera A del comma 2 dell'art.10 del Codice della Strada alle seguenti condizioni:

- i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del Codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all'articolo 62;
- il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
- durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto rispettino le condizioni di cui al comma 9 del citato art.13;
- su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a m 0,20;
- i veicoli o i trasporti eccezionali rientrano entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:
 - altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;
 - altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m.

b) periodiche di cui alla lettera B del comma 2 dell'art.10 del Codice della Strada alle seguenti condizioni e con le seguenti caratteristiche:

➤ Transito di veicoli e trasporti eccezionali in considerazione della loro specificità: autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera;

➤ Transito eccezionale di autoveicolo ad uso speciale individuati agli artt. 203, comma 2, lettere b), c), h) e 204, comma 2, lettere a) e b) del D.P.R. n. 495/92 quali: autospazzatrici, autospazzaneve, autoveicoli gru, autoveicoli per il soccorso stradale, autoveicoli con pedana o cestello elevabile, rimorchi destinati a servire le motrici da cui sono trainati, rimorchi carrozzati conformemente alle motrici da cui sono trainati;

➤ Trasporto di veicoli addetti al trasporto eccezionale di carri ferroviari;

➤ Transito di veicoli addetti al trasporto eccezionale di pali;

➤ Transito di veicoli addetti al trasporto eccezionale di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi;

➤ Transito dei veicoli addetti ai trasporti eccezionali di attrezzature per spettacoli viaggianti;

➤ Transito e/o trasporto macchine agricole eccezionali; le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

- Semoventi e cioè le trattrici agricole e le macchine agricole operatrici;

- Trainate e cioè le macchine agricole operatrici trainate e i rimorchi agricoli;

➤ Transito mezzi d'opera e articolati eccezionali per trasporto di materiali inerti.

ART. 5 - CONDIZIONI DEL TRANSITO

1. Il transito del veicolo o trasporto eccezionale autorizzato dovrà effettuarsi all'interno dell'arco temporale indicato sull'autorizzazione e nel pieno rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) rispetto degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica apposita, dalla compatibilità e dalla stabilità dei manufatti come disposto dalle norme del vigente Nuovo Codice della Strada;

b) rispetto delle particolari limitazioni di: periodi temporali (orari e giornalieri), percorribilità stradale, o quanto altro segnalato dagli enti proprietari delle strade;

c) il veicolo o trasporto dovrà essere munito, durante il transito, dell'autorizzazione da esibire, da parte del conducente, su richiesta agli organi competenti in materia di Polizia Stradale;

d) potranno transitare solo i veicoli muniti dei dispositivi di segnalazione previsti dal vigente Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;

e) è vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;

f) il transito potrà effettuarsi sia nelle ore diurne che notturne – salvo diversa prescrizione da parte degli Enti proprietari delle strade - sempre in condizioni di buona visibilità;

g) il conducente del veicolo o trasporto, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, dovrà tempestivamente allontanarsi dalla sede stradale e condurre alla più vicina area disponibile il veicolo o convoglio oggetto del provvedimento;

h) il titolare dell'autorizzazione dovrà accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade interessate dal trasporto e verificare che il transito, sia nei tratti in rettilineo che in quelli in curva e che lo stesso possa essere eseguito regolarmente e con sicurezza, assicurando lungo l'intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m nel senso dell'altezza e di 0,20 m per lato nel senso della larghezza, dovrà infine verificare la presenza di eventuali impedimenti presenti sul percorso;

i) il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Provincia di Ancona ed agli Enti proprietari delle strade interessate, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio, la data e l'ora del transito;

j) qualora per avaria meccanica, o per incidenti, o per avverse condizioni atmosferiche, si renda necessario sospendere il viaggio, la ripresa dello stesso dovrà essere comunicata alla Provincia almeno 24 ore prima della ripresa del viaggio;

k) per ciascun viaggio devono rimanere invariati i percorsi e tutte le caratteristiche del trasporto.

2. La Provincia di Ancona, per le strade di sua competenza comprese nell'itinerario o nell'area interessata dal trasporto, per motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali, a situazioni di traffico o in relazione al peso ed all'ingombro del convoglio, potrà richiedere relazioni tecniche, grafici, schemi di carico e quanto altro ritenuto necessario dall'ufficio, con oneri a carico del richiedente, ed imporre eventuali condizioni, specifiche cautele e variazioni dell'itinerario proposto.

3. La Provincia di Ancona ha la facoltà di sospendere e/o revocare sia l'autorizzazione rilasciata sia il solo singolo transito autorizzato, in qualsiasi momento, per esigenze collegate alla sicurezza stradale e alla fluidità della circolazione, senza che il titolare dell'autorizzazione possa vantare pretese o risarcimenti di alcun genere.
4. La circolazione del veicolo o convoglio avviene a rischio e pericolo del trasportatore.
5. La Provincia, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dal veicolo o trasporto a causa delle condizioni specifiche dei manufatti stradali o del piano viabile, né per i danni causati dal mezzo stesso a persone e/o cose.
6. Ogni danno prodotto alle strade percorse e alle pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o a terzi, dovrà essere risarcito, a totale cura e spese, dell'intestatario dell'autorizzazione.
7. Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'Ente concessionario, rispettivamente per la rete delle Ferrovie dello Stato o per quelle in concessione, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.
8. I veicoli e i trasporti dovranno essere accompagnati da scorta nei casi e nei modi previsti dall'art. 16 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della strada e nel rispetto degli obblighi imposti dal D.M.18/07/97 e s.m.i.
9. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure intendono effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C.

ART. 6 AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE

1. Le autorizzazioni singole sono le autorizzazioni valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo non superiore a mesi tre.
2. Le autorizzazioni multiple sono le autorizzazioni valide per un numero definito di viaggi, da effettuarsi in date prestabilite o date libere ma entro un determinato periodo di tempo non superiore a mesi sei.
3. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo possono essere prorogate con le modalità di cui al successivo art. 7.

4. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo sono rinnovabili per non più di tre volte per un periodo di validità complessiva pari a tre anni comprensiva dell'arco temporale di copertura del provvedimento di autorizzazione originario.

ART. 7 - PROROGA AUTORIZZAZIONE SINGOLA E MULTIPLA

1. La proroga è consentita solo per le autorizzazioni singole e multiple a seguito del primo rilascio e non dei rinnovi successivi; non sono consentiti rinnovi se si è già usufruito di proroga (Direttive MIT 3911/2013 e 4214/2014).

La proroga è consentita una sola volta per un periodo non superiore a quello inizialmente concesso e solamente per i viaggi non ancora eseguiti.

2. La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente il portale TE on Line almeno cinque giorni prima della scadenza della relativa autorizzazione singola o multipla.

3. La domanda di proroga deve essere corredata da:

- dichiarazione attestante la necessità della proroga;
- dichiarazione sottoscritta dal richiedente che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati;
- dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

4. All'atto della proroga dell'autorizzazione la Provincia ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

ART. 8 AUTORIZZAZIONI PERIODICHE

1. L'autorizzazione di tipo periodico è autorizzazione valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo.

2. Rientrano di norma nelle autorizzazioni periodiche le casistiche elencate all'art. 4, punto 3 lett. b) e c), del presente Regolamento e sono definite dall'art. 13 comma 2 del D.P.R. n. 495/92'.

3. L'autorizzazione periodica ha durata massima di *dodici mesi rinnovabili* per le seguenti categorie di trasporti eccezionali:

- Transito di veicoli e trasporti eccezionali solo per dimensioni;
- transito eccezionale di veicoli ad uso speciale;
- trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere;
- veicoli adibiti al trasporto eccezionale di carri ferroviari;
- veicoli adibiti al trasporto eccezionale di pali;

- veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi;
 - veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti;
 - transito eccezionale di macchine operatrici da cantiere;
4. L'autorizzazione periodica per transito e/o trasporto di macchine agricole eccezionali ha durata 24 mesi, ed è rinnovabile- art. 15, comma 1 L. 29 luglio 2010 n.120.
5. Per il trasporto eccezionale di materiali inerti con veicoli isolati classificati mezzi d'opera la durata dell'autorizzazione, in attesa della pubblicazione, da parte della Regione Marche, dell'elenco delle strade NON percorribili, è da intendersi permanente, pertanto non necessita di rinnovo.
6. Il periodo di validità richiesto per ogni singola autorizzazione deve essere unico e continuativo.

ART. 9- RINNOVI

1. Le autorizzazioni di tipo periodico ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.P.R. n. 495/92, sono rinnovabili per non più di tre volte per un periodo di validità complessiva pari a tre anni comprensiva dell'arco temporale di copertura del provvedimento di autorizzazione originario, purché tutti i dati, relativi al veicolo, al suo carico e al percorso stradale indicati nell'autorizzazione originaria siano rimasti invariati.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 15 giorni prima della scadenza della relativa autorizzazione utilizzando esclusivamente il portale TE on line.
3. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 11 del DPR n. 495/92 e corredata da:
- a) copia della precedente autorizzazione rilasciata;
 - b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;
 - c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, e delle spese di cui agli articoli 18 e 19 del DPR n. 495/92 aggiornati all'anno in cui avviene il rinnovo;
 - d) fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo presentati con le modalità previste all'articolo 14 comma 13 del DPR n. 495/92.
4. All'atto del rinnovo dell'autorizzazione, la Provincia ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI ECCEZIONALI

1. Per le istanze e le autorizzazioni relative alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali (artt. 104 e 114 del Codice, artt. 268 e 306 del Regolamento, art. 42 della L.R. 6/2012) si richiama quanto sopra indicato, ad esclusione delle specifiche applicabili unicamente ai trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità e ai mezzi d'opera.

L'istanza, soggetta a imposta di bollo, è sottoscritta per i mezzi agricoli dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato, e per le macchine operatrici dal proprietario ovvero dall'utilizzatore.

2. L'istanza deve essere completa della documentazione richiamata all'art. 268 del Regolamento di attuazione del NCdS (ivi compresa la rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale/schema grafico, ai sensi dell'art. 268 comma 1 c) e comma 7 e deve indicare l'itinerario e/o area e/o i comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo.

In particolare, nell'istanza è necessario specificare la tipologia del veicolo, come segue:

- trattrice agricola equipaggiata con attrezzature portate, semiportate o trainate;
- convoglio agricolo (trattrice + rimorchi);
- mietitrebbiatrice e altre macchine operatrici agricole semoventi.

3. La Provincia, ai sensi dell'art. 268 comma 2 del Regolamento, entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza, rilascia l'autorizzazione previo ottenimento dei nulla osta degli altri enti interessati al transito (Enti proprietari delle strade e soggetti interferiti), completa di prescrizioni, cautele ed eventuale scorta tecnica.

4. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri Enti, gli stessi rispondono entro 10 giorni dalla richiesta del medesimo.

Il tempo che intercorre tra tale richiesta e il rilascio di nulla osta costituisce interruzione dei tempi del procedimento.

I termini di rilascio delle autorizzazioni e nulla osta possono essere ridotti per le ragioni indicate all'art. 268 comma 2 del Regolamento.

5. La durata massima dell'autorizzazione per le macchine agricole eccezionali è compresa tra i 4 e i 24 mesi, rinnovabile. Nel caso di richiesta di autorizzazione per due anni è necessario allegare n.2 marche da bollo da € 16,00 fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti imposti dallo Stato.

La durata massima dell'autorizzazione per le macchine operatrici eccezionali è annuale, rinnovabile.

6. Ai sensi dell'art. 268 comma 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, i titolari delle autorizzazioni accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la

permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto per il transito del veicolo, nonché l'assenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.

ART. 11 - INDENNIZZO EFFETTIVO MAGGIOR USURA SEDE VIARIA

1. Quando il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi, al periodo di tempo, al numero dei transiti ed al chilometraggio, per i quali è richiesta l'autorizzazione, viene richiesto un indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada.

2. L'indennizzo di maggiore usura delle periodiche deve essere versato alla Regione Marche, esclusivamente a mezzo Pago PA, che lo ripartisce tra gli enti proprietari delle strade, C. 2 art. 7 della L.R. 15/90.

ART. 12 - SERVIZIO DI SCORTA

1. La prescrizione o meno di utilizzare la scorta è disposta dall'Ente proprietario della strada, sulla base di quanto dispone l'art. 16 del Regolamento di attuazione del NCdS, in sede di rilascio dell'autorizzazione

2. Se ricorre l'obbligo della scorta, nell'autorizzazione viene prescritto l'utilizzo della *scorta tecnica*; solo nel caso di chiusura totale della strada con l'effettuazione di interventi di regolazione del traffico a grande distanza aventi una certa complessità e con la deviazione del traffico stesso su itinerari alternativi dovrà, invece, essere richiesta, da parte del caposcorta, l'intervento della Polizia Stradale (dispositivo c.d. di "scorta mista").

3. Per la scorta tecnica, l'impresa di trasporto, purché autorizzata, può avvalersi di quella effettuata direttamente con proprio personale abilitato oppure con altro personale, anch'esso abilitato, appartenente ad una impresa terza allo scopo autorizzata.

ART. 13 - TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. Con il ricevimento dell'istanza si intende avviato il procedimento istruttorio per la verifica della rispondenza a quanto disposto dal presente regolamento della documentazione a corredo dell'istanza stessa.

2. Il procedimento relativo al rilascio dei provvedimenti richiesti si conclude con il rilascio o il diniego motivato degli stessi.

ART. 14 - INTERRUZIONE DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. Ogni richiesta di modifica, integrazione e/o variazione delle istanze di autorizzazione o di nulla- osta in corso d'istruttoria, determina interruzione dei termini di rilascio delle stesse.

2. Ove le istanze di autorizzazione, proroga e rinnovo siano irregolari o incomplete la Provincia di Ancona ne darà comunicazione all'interessato entro quindici giorni (dieci giorni per le autorizzazioni periodiche di tipo agricolo) dalla data di ricevimento delle stesse. Tale comunicazione determina interruzione dei termini di rilascio dei provvedimenti richiesti.
3. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro dieci giorni dalla comunicazione decorsi i quali la pratica verrà archiviata.
4. Dalla data in cui perverranno le integrazioni richieste ricomincerà a decorrere il termine dei quindici giorni (dieci per le periodiche di tipo agricolo) per il rilascio dell'autorizzazione, proroga o rinnovo.
5. Ove le istanze di nulla-osta o di proroga inoltrate da parte di un'altra Provincia alla Provincia di Ancona in relazione ad autorizzazioni singole e multiple siano irregolari o incomplete si applica la procedura prevista ai punti 2-3 e 4 del presente articolo sostituendo al termine di quindici giorni il termine di cinque giorni.

ART. 15 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ON LINE

1. Il servizio Trasporti Eccezionali on-line consente di presentare la domanda e ottenere l'Autorizzazione al trasporto e transito di mezzi eccezionali ai sensi della normativa vigente. L'intero procedimento si svolge esclusivamente in via informatica. L'istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione deve pertanto essere presentata dall'operatore *esclusivamente* attraverso il programma "Trasporti Eccezionali on line".
2. Gli operatori interessati devono abilitarsi all'accesso al servizio utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla homepage del portale.
3. L'istanza di rilascio di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato) della ditta interessata, è presentata alla Provincia di Ancona ai sensi del precedente art. 3 del presente regolamento, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.
4. L'autorizzazione, sottoscritta dal Dirigente del Settore competente in materia di trasporti, è rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza. I tempi di rilascio vengono sospesi nei casi previsti al precedente art. 14.
5. Su istanza motivata e dietro pagamento dei diritti di urgenza la ditta interessata può richiedere la riduzione dei termini di rilascio delle autorizzazioni o dei rinnovi. L'istanza verrà evasa dalla Provincia di Ancona nel termine massimo di tre giorni lavorativi escluse eventuali sospensioni dovute a richieste di nulla osta ad altri Enti. Sarà facoltà della Provincia di Ancona accogliere

o meno la richiesta di riduzione dei termini per urgenza in base ai carichi di lavoro dell'ufficio competente. Nel caso la richiesta non possa essere evasa nei termini ridotti, le ditte richiedenti non potranno vantare alcuna pretesa o rivalsa se non la restituzione della somma versata per i diritti di urgenza.

6. L'istanza, completa della documentazione indicata è soggetta a imposta di bollo. Con l'utilizzo del programma "Trasporti Eccezionali" le marche da bollo richieste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione sono gestite in modo virtuale.

7. In caso di domanda irregolare o incompleta l'Ufficio competente comunica, sempre mediante il programma "Trasporti eccezionali", l'elenco dei documenti mancanti o eventuali altre irregolarità rilevate, facendo scattare le tempistiche indicate al precedente art. 14.

8. Nel caso di particolari tipologie di merce trasportata, per la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio o per altre rilevanti motivazioni, la Provincia di Ancona del trasporto/veicolo eccezionale può chiedere chiarimenti ed eventuali specifiche tecniche rispetto alla natura e alla tipologia del trasporto.

9. Qualora l'itinerario e/o area indicati nell'istanza non consentano il transito del veicolo o trasporto eccezionale con adeguate condizioni di sicurezza, la Provincia, ovvero l'ente proprietario o gestore chiamato ad esprimere un nullaosta o parere, può proporre o concordare con il richiedente un percorso alternativo adeguato oppure invitare il richiedente medesimo alla ricerca di un percorso alternativo riformulando l'istanza di autorizzazione.

10. Il richiedente può, in qualsiasi momento, dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione, e per tutta la durata della stessa, richiedere le seguenti modifiche o integrazioni - con adeguamento degli oneri di istruttoria e dell'eventuale indennizzo d'usura - purché opportunamente motivate:

- modifica della ragione sociale con invarianza di partita IVA del richiedente;
- sostituzione sia dei veicoli base che delle riserve,
 - variazioni della durata dell'autorizzazione stessa, entro i limiti temporali previsti dal Regolamento di attuazione del NCdS;
- modifica del numero di viaggi o di tratte stradali comprese nel medesimo percorso nel caso di autorizzazioni singole o multiple;
- modifica dei percorsi o elenchi di strade nel caso di autorizzazioni periodiche.

11. L'autorizzazione è rilasciata solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. La Provincia indica nell'autorizzazione tutte le prescrizioni per la tutela del patrimonio stradale e

la sicurezza della circolazione, imponendo, se necessario, percorsi prestabiliti e limiti di velocità da rispettare.

12. L'autorizzazione alla circolazione rilasciata, nei limiti della rete regionale, è unica e ha valore per l'intero itinerario o area specificatamente indicati. Nell'autorizzazione devono essere indicati i percorsi e/o gli elenchi delle strade compatibili con il transito rilevato oppure oggetto di specifici nulla osta/pareri.

13. Nel caso di autorizzazioni singole e multiple, a provvedimento già rilasciato, la variazione del percorso comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

14. La Provincia di Ancona può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze, nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, il richiedente è tenuto ad esibirne copia, prima dell'emissione dell'autorizzazione.

ART.16 - SPESE D'ISTRUTTORIA

1. Sono a carico del richiedente le spese di istruttoria differenziate in funzione della tipologia di autorizzazione richiesta e di atto rilasciato come nella tabella riportata:

TIPO AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO VEICOLI O TRASPORTI ECCEZIONALI ECCEDENTI SOLO L'ART. 61 DEL N.C.D.S. (PERIODICA 2 A SEMPLIFICATA)	€ 40,00
AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO VEICOLI O TRASPORTI ECCEZIONALI (PERIODICA 2 B SEMPLIFICATA)	€ 50,00
AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO VEICOLI O TRASPORTI ECCEZIONALI MULTIPLA/SINGOLA	€ 50,00
AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO VEICOLI O TRASPORTI ECCEZIONALI (MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI)	€ 40,00
RINNOVO/PROROGA AUTORIZZAZIONI	€ 30,00
URGENZA	€ 50,00
INTEGRAZIONI/MODIFICHE	€ 30,00

ART. 17 RIMBORSO ONERI NON DOVUTI

1. Nel caso di pagamento di oneri non dovuti o erroneamente calcolati, la Provincia di Ancona provvederà al rimborso degli stessi previa richiesta motivata da parte dell'interessato. La richiesta di rimborso dovrà essere presentata, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it.

2. Nella richiesta dovranno essere indicati la ragione sociale della Ditta che richiede il rimborso e il codice IBAN su cui effettuare il versamento, e dovrà essere allegata copia del documento attestante il versamento di cui si chiede il rimborso.

3. La Provincia di Ancona esaminerà tutte le domande pervenute e provvederà ai rimborsi ritenuti legittimi con cadenza semestrale

ART. 18 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute:

- nel Decreto Legislativo 30/04/92 n.285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

- nel D.P.R. 16/12/92 n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

- nella Legge Regionale n. 15/90;

- nelle Circolari del Ministero LL.PP. e Trasporti esplicative.

ART. 19- ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Ancona nella sezione dedicata all’ufficio Trasporti.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in quanto applicabile. Eventuali nuove norme, variazioni e integrazioni della normativa sovraordinata si intendono automaticamente estese al presente Regolamento.